

STATUTO

LINEA D'OMBRA ODV

TITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione. Durata. Sede

È costituita fra i presenti ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), l'Organizzazione di Volontariato non riconosciuta denominata LINEA D'OMBRA ODV (Associazione per il sostegno dei rifugiati e migranti) con sede legale nel comune di Trieste e con durata illimitata

Art. 2

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dal Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore e successive integrazioni e modifiche ed opera entro i limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico

Art. 3

Carattere associativo

1. L'Associazione Linea d'Ombra ODV è ente del Terzo Settore estraneo ad ogni attività partitica, religiosa e razziale; non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti
2. I contenuti e la struttura dell'Associazione Linea d'Ombra ODV sono democratici, basati su principi solidaristici e promuovono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all'attività dell'Associazione
3. L'Associazione LINEA D'OMBRA ODV può svolgere la propria attività di solidarietà e di aiuto anche all'estero nel rispetto delle normative specifiche del Paese interessato

Art. 4

Finalità

L'Associazione Linea d'Ombra ODV è costituita al fine di:

- a) Realizzare iniziative di solidarietà nelle situazioni e nei contesti, in Italia e all'estero, nei quali più acute sono le problematiche relative ai flussi migratori, di partenza, di transito o di destinazione e il loro conseguente impatto sociale
- b) sostenere progetti di volontariato nei cosiddetti campi profughi, e in generale nelle strutture di accoglienza, anche informali, nelle quali si trovano i migranti al fine di promuovere la socialità tra i migranti stessi e la comunità locale, migliorare le loro condizioni di vita, specie per ciò che riguarda le situazioni vulnerabili, nonché aumentare la consapevolezza dei migranti sull'effettivo esercizio dei propri diritti;
- c) stendere rapporti informativi sulla situazione dei migranti nei vari luoghi di interesse
- d) Collaborare con altre Associazioni di volontariato nello svolgimento delle attività

- e) Collaborare con enti, istituzioni e associazioni pubbliche e private, che intervengono con attività di supporto materiale, ricreativo, sanitario nei luoghi in cui afferiscono i migranti
- f) diffondere ogni utile informazione sui servizi, associazioni, attività, che promuovono il sostegno delle persone migranti nei luoghi in cui si trovano o nei quali transitano

II

L'associazione organizzata secondo le finalità dichiarate, esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore alle lettere:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

L'associazione LINEA D'OMBRA ODV promuove ed esercita l'attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione LINEA D'OMBRA ODV esercita in modo prevalente le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del Terzo Settore

III

L'associazione potrà tuttavia svolgere, nei limiti consentiti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni, attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse

Titolo II Risorse ed attività economiche Art. 5 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione LINEA D'OMBRA ODV è formato dalle entrate che sono costituite come segue:

- a) Dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione
- b) Dalle donazioni di singole persone e di Associazioni, eventuali erogazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statuarie dell'Associazione
- c) Dalla raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del codice del Terzo Settore e relativo decreto ministeriale

d) Ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'organizzazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore

Art. 6

durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati in un'unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Organo di Amministrazione
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso

Art. 7

Diritti degli associati sul patrimonio sociale

Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. L'associazione LINEA D'OMBRA ODV risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte
2. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi
3. L'Associazione risponde, con propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati
4. L'Associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale dell'organizzazione stessa

TITOLO III

Associati

Art. 9

Ammissione

1. All'Associazione LINEA D'OMBRA ODV possono associarsi persone fisiche senza distinzione di sesso, razza, religione, lingua, condizioni personali e sociali coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, e persone giuridiche che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione. Il numero degli associati è illimitato e in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. I soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:
3. Socio ordinario – sono soci ordinari tutte le persone fisiche e/o giuridiche che aderiscono all'Associazione condividendone le finalità e contribuiscono con il contributo annuale stabilito dal Organo di Amministrazione
4. Socio sostenitore – sono soci sostenitori tutte le persone fisiche e/o giuridiche che aderiscono all'Associazione condividendone le finalità e che contribuiscono con un contributo annuale superiore a quello minimo stabilito dall'Organo di Amministrazione

5.Socio fondatore – sono soci fondatori coloro che sono stati firmatari dell’Atto Costitutivo originario

6.L’ammissione dei soci ordinari e sostenitori viene deliberata dall’ Organo di Amministrazione , previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente ed ha effetto all’atto del versamento della quota sociale e conseguente annotazione nel libro degli associati. L’eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all’aspirante rifiutato

7.La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee

Art. 10

Diritti degli associati

1.Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative

2.Ogni associato, purché in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto di partecipare all’Assemblea, di votare per l’approvazione dei bilanci, dello statuto e di eventuali modifiche, di eleggere gli organi dell’Associazione e, se maggiore di età, ha diritto ad essere eletto negli stessi organi.

3.Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, tra cui la consultazione dei libri sociali inoltrando domanda scritta al Organo di Amministrazione

4.Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’Associazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall’ Organo di Amministrazione

Art. 11

Doveri

1.Gli associati devono svolgere l’attività a favore dell’Associazione senza fini di lucro

2.Essi hanno l’obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell’Associazione, ad esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettuate nell’interesse dell’Associazione, effettivamente sostenute e documentate

3.Le prestazioni e le attività degli associati nell’ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale

4.Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all’esterno della associazione, deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà

5.Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale e a partecipare alle spese, almeno per l’importo che sarà determinato annualmente dall’Organo di Amministrazione. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile

Art. 12

Recesso ed esclusione

1.La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

2.Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall’Associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata del Organo di Amministrazione. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni

4. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

TITOLO IV Organi dell'Associazione

Art. 13 Organi

Sono organi dell'Associazione

- a) L'assemblea
- b) Organo di amministrazione
- c) Il Presidente

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

Art. 14 Composizione dell'Assemblea

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.
2. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
3. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica e in regola con il pagamento del contributo annuale
4. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona destinata dall'assemblea stessa
5. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o, in alternativa, conferire delega ad altro socio
6. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Art. 15 Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente

grazie
recesso
11/11/2011
Carlo Lemeth

2. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile

4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro 30 gg dalla scadenza del mandato degli Organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi Organi

5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta in Organo di Amministrazione lo ritenga necessario, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci. In questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta. La convocazione dovrà essere recapitata ai soci almeno 10 gg prima della data di convocazione dell'assemblea

Art. 16

Validità delle Assemblee

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti

2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con un quorum pari ad almeno due terzi dei soci

Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni, di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti

3. Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria e per le deliberazioni di modifica dello statuto, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti

4. Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci

Art. 18

Verbalizzazione delle assemblee

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o, in caso di sua assenza, da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente

2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati

Art. 19

Compiti dell'assemblea

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

in sede ordinaria:

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle attività;

b) eleggere i membri del Organo di Amministrazione e il Presidente;

c) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;

d) deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Organo di Amministrazione

In sede straordinaria:

- a) deliberare sullo scioglimento dell'associazione (ex art 21 c.2 del C.C.);
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto (ex Art.21 c.2 del C.C.);
- c) deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- d) deliberare sull'espulsione dei soci;
- e) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Organo di Amministrazione

Art. 20

Organo di amministrazione

- 1. L'Organo di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea dei soci.
- 2. Tutti gli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza;
- 3. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dai membri mancanti attingendo alla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti
- 4. L'Organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 (tre) consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto; non è ammessa delega.
- 5. Il Organo di Amministrazione è convocato dal presidente con qualunque mezzo di comunicazione in grado di raggiungere i consiglieri. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della seduta deve essere recapitata a tutti i consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione
- 6. In caso di assoluta urgenza il Organo di Amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica o e-mail con notifica di lettura dall'indirizzo dell'associazione
- 7. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, il Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il vice presidente e il segretario

Art. 21

Durata e funzioni dell'Organo di Amministrazione

- 1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
- 2. Il Organo di Amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale dell'assemblea.
- 3. Il Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta
- 4. Il Organo di Amministrazione:
- 5. svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi
- 6. predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- 7. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- 8. approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- 9. sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello Statuto;
- 10. delibera l'ammissione di nuovi soci;
- 11. delibera il contributo annuale associativo, nonché le modalità e i limiti dei rimborsi spese degli associati;
- 12. provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative.

Carlo Lorenzini

Gianni Lorenzini

Donna Lorenzini

MIRIAM

Carlo Lorenzini

Carlo Lorenzini

13. Nell'esecuzione dei propri compiti il Organo di Amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di 3 (tre), i quali possono partecipare alle riunioni del Organo di Amministrazione senza diritto di voto

Art. 22

Il presidente

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

1. Il presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile
2. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e del Organo di Amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione
4. Adotta in particolari casi d'urgenza ogni opportuno provvedimento anche straordinario, riportandolo al Organo di Amministrazione nella prima seduta utile
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vice presidente.

Art. 23

Il segretario

1. L'associazione ha un segretario nominato dal Organo di Amministrazione, tra i propri componenti, il quale coordina le attività associative e inoltre:
2. Cura la verbalizzazione delle riunioni del Organo di Amministrazione e dell'assemblea;
3. Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro soci;
4. Cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'associazione;
5. È responsabile della corrispondenza dell'associazione;
6. Provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi, nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate e alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
7. Svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Organo di Amministrazione o dal presidente.
8. Le mansioni di cui alle precedenti lettere e f possono essere attribuite ad altro membro del Organo di Amministrazione

Titolo V

Il bilancio

Art. 24

Bilancio consuntivo e preventivo

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale con decorrenza dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno
2. Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione e depositato presso la sede sociale dell'associazione almeno trenta giorni prima,
3. viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

4. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti
5. Nel bilancio devono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
6. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno.
7. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
8. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o siano effettuati a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura.

ART. 25

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

1. libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
2. registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
4. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

TITOLO VI

Volontari

Art. 26

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 27

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Organo di Amministrazione.

Art. 28

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'associazione e i soci, nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale di Trieste. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'associazione.

Art. 29

Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 del c.c.:

2. Quando il patrimonio divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

3. Per le altre cause di cui all'art. 27 del c.c.

4. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23 dicembre 1996 nr. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 30

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Trieste, 5 dicembre 2022

PROBONO LAUGERANO
05/12/2022
ai n° 4578
BSEB

Registrato a Trieste il _____
Serie 3 - Liquidati € _____
(Euro) _____
Versati il _____

IL DIRETTORE PROVINCIALE
per LA DIRETTORE PROVINCIALE
Giuseppe LO VERDE

